

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

L'ammissione o la non ammissione alla classe successiva è deliberata in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico. Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, questo Istituto provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione da trasmettere alla famiglia dell'alunno.

Scuola Primaria

Nella Scuola Primaria i docenti, con **decisione assunta all'unanimità**, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva oppure alla Scuola Secondaria di Primo Grado solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, così come indicato dal comma 1 bis dell'art. 3 della L 169/08, richiamato dall'art. 2, c. 6 del Regolamento DPR 122/09 e dalla successiva normativa del 2017.²⁴

I Consigli di classe/team, all'unanimità, decidono di non ammettere lo studente alla classe successiva, in presenza delle sotto elencate situazioni:

- presenza di lacune in diverse discipline ritenute fondamentali, tali da pregiudicare la possibilità di recupero;
- presenza di un atteggiamento di persistente disinteresse e disimpegno, registrato in diversi contesti educativi ed in relazione a diverse discipline;
- assenza di un adeguato livello di regolazione dei propri tempi di apprendimento, degli impegni scolastici e della partecipazione alle attività formative proposte dalla scuola;
- maturazione inadeguata al livello degli studi affrontato.

Scuola Secondaria

Nella Scuola Secondaria di Primo Grado il Consiglio di classe procederà alla valutazione per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato solo degli studenti che abbiano frequentato almeno 3/4 dell'orario annuale personalizzato dell'insegnamento, fatte salve eventuali e motivate deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di procedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di Classe e debitamente verbalizzate.

Il nostro Istituto comunica agli alunni e alle famiglie il relativo orario annuale e il **limite minimo** delle ore di presenza, e rende note le deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti. Periodicamente, inoltre, sono fornite agli alunni e alle famiglie informazioni relative alle eventuali ore di assenza effettuate durante l'anno.

*L'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato del primo ciclo è disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.*²⁵

L'alunno, dunque, viene ammesso alla classe successiva o all'esame di stato anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul documento di valutazione. Il consiglio di classe può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Nell'eventualità in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relative al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvederà ad inserire nel documento individuale di valutazione, da trasmettere alla famiglia, una specifica nota in cui verrà definita la motivazione della scelta operata.

Le carenze sopra richiamate saranno rilevate dai docenti di disciplina attraverso prove e misurazioni effettuate nel corso del periodo didattico. Alle famiglie verrà fornita adeguata comunicazione.

I docenti, con **decisione deliberata a maggioranza**, possono non ammettere l'alunno alla classe successiva o all'esame di stato del primo ciclo solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei seguenti criteri definiti dal collegio dei docenti:

- presenza di gravi carenze in diverse discipline, tali da pregiudicare la possibilità di recupero;
- non validità dell'anno scolastico;
- non ammissione alla classe successiva nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale.²⁶

DEROGHE IN CASI ECCEZIONALI AL LIMITE DI ASSENZA

Il Collegio Docenti delibera i seguenti criteri di validazione dell'anno scolastico, in deroga a ¼ di assenze consentite:

- lunghe permanenze in ospedali e luoghi di cura;
- assenze continuative per motivi di salute, anche senza ricoveri, documentate;
- assenze, anche non continuative, per motivi di salute, documentate;
- assenze non continuative, rigorosamente documentate, per patologie ricorrenti che impediscano la regolare frequenza;
- partecipazione a gare, concorsi, prove di esame o iniziative di orientamento la cui iscrizione è fatta tramite la scuola;
- assenze per attività sportive di livello agonistico di rilevanza nazionale o internazionale.²⁷

Tali deroghe sono consentite a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione. In caso di situazioni eccezionali rimane facoltà di ciascun consiglio di classe, con decisione assunta all'unanimità e debitamente motivata derogare dai suddetti criteri.